



Il Ministro dello Sviluppo Economico

INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCERNENTI L'ITER ISTRUTTORIO DELLE DOMANDE PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI CONSENTITI DAGLI ORIENTAMENTI U.E. SUGLI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTA' AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO AL PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE 24 APRILE 2007, N. 22

VISTO, il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 11, comma 3, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; con cui viene istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 853, con la quale si dispone che il Ministro dello Sviluppo Economico proponga al Comitato per la programmazione economica una proposta di delibera che fissi i criteri e le modalità per l'attuazione del predetto Fondo, determinando, in conformità agli Orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva e i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate;

VISTO l'articolo 1 comma 903 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con il quale si autorizza il rifinanziamento del predetto Fondo con una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Vista la delibera del Comitato per la programmazione economica n. 22 del 24 aprile 2007, pubblicata sulla G.U. serie ordinaria, n. 145 del 25 giugno 2007 e recante "Criteri e modalità di funzionamento del fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà - Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35" – che, al punto 8, dispone che il Ministro dello sviluppo economico provveda con proprio decreto a disciplinare le procedure concernenti l'iter istruttorio e le relative determinazioni che dovranno essere espletate da parte dei competenti uffici ministeriali.

Tenuto conto che:

- all'articolo 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si dispone che per l'attuazione degli interventi ivi previsti il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, di Sviluppo Italia Spa;
- all'articolo 1, comma 460 si prevede che la Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa", d'ora in poi Agenzia



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Decreta Articolo 1

(Presentazione delle domande)

L'Agenzia riceve le domande presentate dalle imprese che richiedono gli interventi di cui alla delibera CIPE del 24 aprile 2007 e le istruisce, in base all'ordine cronologico di presentazione, valutandone i requisiti sulla base della documentazione presentata da allegare alla domanda di cui, in primo luogo, la medesima Agenzia verifica la completezza.

Le domande dovranno essere presentate, in ogni caso, unitamente alla seguente documentazione:

- una scheda sintetica della società
- una relazione descrittiva dell'attività svolta, del settore di appartenenza. Mercati di riferimento, ubicazione degli impianti produttivi.
- una visura camerale aggiornata;
- una dichiarazione originale del legale rappresentante circa l'eventuale appartenenza dell'impresa richiedente a Gruppi d'impres e le relazioni con le altre società del Gruppo;
- una dichiarazione originale del legale rappresentante circa gli eventuali aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione già percepiti dall'impresa richiedente;
- una relazione sullo stato di crisi che illustri i sintomi della crisi medesima, con particolare riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi: perdite crescenti, diminuzione del flusso di cassa, aumento dell'indebitamento e degli oneri finanziari, riduzione o azzeramento del valore netto delle attività;
- una dichiarazione originale che non sussistano le condizioni di cui all'art. 2447 del codice civile, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e, nel caso in cui l'impresa sia dotata di un organo di controllo contabile, anche dal Presidente del Collegio Sindacale o da almeno due membri del Collegio sindacale o dalla Società di Revisione;
- una dichiarazione originale del legale rappresentante attestante il fatto che non sia stata aperta nei confronti dell'impresa richiedente alcuna procedura concorsuale, compresa l'amministrazione straordinaria di cui alla Legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive integrazioni e modificazioni, al decreto Legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ed alla Legge 18 febbraio 2004 n. 39;



Al Ministro dello Sviluppo Economico

- una dichiarazione del legale rappresentante circa il numero degli occupati dell'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda;
- copia conforme del bilancio civilistico e consolidato (se redatto) completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredati di copia conforme di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente sottoscritti dai competenti organi: (i) relazione sulla gestione; (ii) relazione del Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti o della Società di Revisione, a seconda di quale sia il soggetto a cui è demandato il controllo contabile dell'impresa; (iii) relazione della Società di Revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi di bilanci certificati;
- copia conforme del bilancio infrannuale, civilistico e consolidato (se redatto) a una data non antecedente i 60 gg. dalla data di presentazione della domanda, redatto nella medesima forma dell'ultimo bilancio di esercizio, secondo principi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio, corredato degli stessi allegati ed approvato secondo le medesime modalità dello stesso.
- l'indicazione dei termini essenziali (forma, importo, tasso, durata, garanzia) delle operazioni finanziarie previste e delle banche prescelte.
- Comunicazione della/e banche prescelte indirizzata al Ministero dello sviluppo economico relativa alla propria disponibilità a effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso d'interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.

Inoltre, per le imprese che intendano ricorrere agli aiuti al salvataggio:

- a) una relazione in cui siano espone le motivazioni per le quali si è determinato lo stato di temporanea crisi finanziaria e per le quali si richiede l'intervento del Fondo;
- b) una relazione che illustri le gravi difficoltà sociali che giustificano l'intervento di salvataggio;
- c) un piano finanziario dettagliato contenente il calcolo del fabbisogno di liquidità necessaria a mantenere in vita l'impresa richiedente durante il periodo di salvataggio (massimo 6 mesi);
- d) una relazione dettagliata sulle le linee guida del piano di ristrutturazione che l'impresa richiedente intende successivamente attuare. Tale relazione deve chiaramente indicare:
 - 1) il fabbisogno economico-finanziario e i tempi stimati per far sì che l'impresa recuperi la propria redditività (quale risultato, prevalentemente, di misure di risanamento interne, come previsto dall'art. 3.2.1, punto 35, degli Orientamenti



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà);

- 2) le summenzionate misure di risanamento interne, ossia il contributo che il richiedente intende apportare al piano di ristrutturazione e che dovrà risultare in linea con quanto previsto dall'art. 3.2.2, punti 43 e 44 degli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, dovranno contribuire in maniera significativa alla realizzazione del piano di ristrutturazione.
- 3) la presentazione da parte dell'impresa di linee guida afferenti il piano di ristrutturazione aziendale che si intende promuovere, secondo le indicazioni di cui al successivo punto 4. della delibera CIPE del 24 aprile 2007, n. 22 nonché delle rimanenti coperture finanziarie necessarie alla realizzazione del piano di ristrutturazione;
- 4) l'attestazione da parte dell'impresa dell'effettiva impossibilità di risanamento motivando la mancanza di alternative utili al recupero dell'equilibrio economico-finanziario nonché di poter ricorrere alla eventuale cessione di altre disponibilità patrimoniali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari.

Per le imprese che intendano ricorrere agli aiuti per la ristrutturazione:

- a) Un Piano di ristrutturazione, alle condizioni di cui all'Art. 3.2 degli Orientamenti comunitari. Il piano di ristrutturazione dovrà avere una durata limitata (non superiore a 24 mesi dalla data di approvazione dell'intervento da parte della U.E.) e permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa, entro un lasso di tempo ragionevole (non superiore a 36 mesi) e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Tale piano dovrà essere corredato di tutte le informazioni utili, tra le quali in particolare un'analisi del mercato di riferimento dell'impresa in difficoltà nonché delle reali attendibili prospettive derivanti dopo la realizzazione del piano di ristrutturazione. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto riferito al risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. Il Piano deve prevedere l'abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.
- b) Una chiara indicazione del contributo che il richiedente intende apportare al piano di ristrutturazione e che dovrà risultare in linea con quanto previsto dall'art. 3.2.2, punti 43 e 44 degli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Qualora tale contributo dovesse consistere, in tutto o in parte, nella vendita di elementi dell'attivo non indispensabili per la



Il Ministro dello Sviluppo Economico

sopravvivenza dell'impresa, dovrà essere fornita una valutazione economica di tali asset supportata da perizie rese da tecnici indipendenti e qualificati.

In caso la domanda presentata non sia completa di tutta la documentazione richiesta, l'Agenzia deve dare comunicazione, con raccomandata A/R al richiedente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. In tale fattispecie (carenza di documentazione ovvero di documentazione incompleta) l'impresa deve provvedere all'integrazione della documentazione richiesta entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta della relativa raccomandata. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte dell'impresa richiedente la domanda è da intendersi revocata.

Articolo 2

(Iter istruttorio)

L'Agenzia verifica preliminarmente :

- a) la completezza della documentazione presentata a corredo della domanda
- b) l'esistenza dello stato di difficoltà del richiedente ai sensi dell'art. 2.1, punti 10 e 11 degli Orientamenti Comunitari
- c) l'esistenza dei requisiti dimensionali del richiedente di cui all'art. 1 della nuova Delibera Cipe n. 22/07

Le valutazioni tecniche riferite agli interventi proposti saranno effettuate dall'Agenzia tenuto conto di quanto disposto al punto 8 della citata Delibera CIPE, n. 22 / 07 e specificate in un apposito disciplinare definito con successivo decreto direttoriale della Direzione Generale dello Sviluppo e Competitività, con cui sono regolati i rapporti tra l'Agenzia e questo Ministero.

Si intendono istruite positivamente le richieste per le quali le verifiche sopra elencate abbiano dato esito positivo.

Articolo 3

(Procedure di trasmissione delle istruttorie dell'Agenzia al Comitato di valutazione tecnica)



Il Ministro dello Sviluppo Economico

L'Agenzia trasmette al Comitato di Valutazione Tecnica di cui al punto 7. della Delibera CIPE n. 22 del 24 aprile 2007 citata in premessa, una relazione per ogni domanda ricevuta, entro:

- 25 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta nel caso di aiuti per il salvataggio;
- entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta nel caso di aiuti per la ristrutturazione

Articolo 4

(Compiti del Comitato di valutazione tecnica)

Il Comitato di valutazione tecnica di cui al precedente articolo 3, esprime il proprio parere sulle domande pervenute dandone comunicazione al richiedente. In caso di esito positivo della valutazione, la domanda di aiuto viene inoltrata alla UE per la relativa notifica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale dello Sviluppo e Competitività – comunica all'impresa interessata e , per conoscenza all'Agenzia, gli esiti della notifica alla UE, e l'Agenzia provvede a comunicare all'impresa la richiesta delle ulteriori integrazioni alla domanda presentata eventualmente necessarie.

Pervenuta l'autorizzazione della UE, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale dello Sviluppo e Competitività - predisporrà il Decreto di concessione della garanzia statale

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

Roma,